



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2022.0007292 del 16/03/2022

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PAR n. 0132 DGR XI/ 6083 del 14 marzo 2022

“Proposta di Regolamento regionale di attuazione del titolo VI bis della legge regionale 30 novembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.

Trasmetto, ai sensi dell'art. 42, comma 1 dello Statuto, per l'acquisizione del parere, la proposta di regolamento di cui all' oggetto .

Il parere dovrà essere reso alla Giunta regionale e inviato per conoscenza a questa Presidenza entro i termini previsti dall'art.42, comma 1 dello Statuto stesso.

La documentazione è disponibile in copia o visione presso la segreteria della Commissione.

Con i migliori saluti.

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6083

Seduta del 14/03/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI BIS DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2009, N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITA') - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Nicoletta Cornaggia

L'atto si compone di 23 pagine

di cui 20 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) recante “Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre”;

VISTO, in particolare, l'art. 76 che prevede l'approvazione di un regolamento attuativo i cui contenuti sono definiti sentiti l'ANCI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

VISTA la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” che, all'art. 5, prevede la costituzione di un Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, chiamato ad esprimere pareri anche in relazione a proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della stessa Provincia;

VISTA la d.g.r. 4 febbraio 2019, n. XI/1221 recante le modalità di funzionamento del sopracitato Comitato paritetico;

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo, nelle sedute del 26 luglio e del 4 ottobre 2021, nonché le osservazioni dell'ANCI e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

DATO ATTO, altresì, che sarà acquisito, nel corso dell'iter consiliare delle proposte di modifica, il parere del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio;

VISTA la legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1 “Statuto d'autonomia della Lombardia” e, in particolare, l'art. 42 in base al quale i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione di leggi regionali sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di regolamento regionale di attuazione del Titolo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VI bis della l.r. 33/2009, Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, corredata di relazione illustrativa, Allegato 2 anch'esso parte integrante della presente deliberazione;

2. di disporre la trasmissione alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 42 dello Statuto;
3. di disporre altresì la trasmissione al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 5 della l.r. 19/2015 e dell'allegato A della d.g.r. n. XI/1221 del 4 febbraio 2019.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Regolamento regionale di attuazione del Titolo VI bis della l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento reca disposizioni di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).

**Art. 2
(Avvio dell'attività funebre)**

1. L'attività funebre è avviata a seguito di presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria di una segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 74, comma 3, della l.r. 33/2009 o, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all'articolo 74 bis della medesima l.r. 33/2009.

2. Nel caso in cui l'impresa funebre soddisfi i requisiti di cui all'articolo 74, comma 3, lettere b), c), ed f) della l.r. 33/2009 attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi di uno specifico contratto continuativo di appalto di servizi registrato presso la camera di commercio, la registrazione si intende effettuata mediante la messa a disposizione, da parte del SUAP, della SCIA e della relativa documentazione, il successivo inserimento nel fascicolo informatico d'impresa e l'annotazione di tale inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Fatto salvo l'obbligo di registrazione preventiva presso l'Agenzia delle entrate, copia del contratto sottoscritto con il centro servizi deve essere allegata alla SCIA. La SCIA deve essere aggiornata a seguito di eventuale risoluzione del contratto, variazione o rinnovo del contratto stesso anche ai fini del corrispondente aggiornamento del fascicolo informatico d'impresa.

3. I contratti continuativi di appalto tra centro servizi e impresa funebre devono essere di durata non inferiore ad un anno.

**Art. 3
(Criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi)**

1. La dotazione minima delle imprese funebri è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:
a) un carro funebre, un'autorimessa e quattro necrofori fino al raggiungimento della soglia di 560 servizi all'anno;

b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.

2. La dotazione minima dei centri servizi è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:
a) due carri funebri, un'autorimessa e otto necrofori fino al raggiungimento della soglia di 1.120 servizi all'anno;

b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.

3. In ogni caso deve essere assicurata la disponibilità di una o più autorimesse adeguate al numero di carri funebri.

4. Le imprese funebri e i centri servizi provvedono all'aggiornamento della SCIA in caso di ampliamento o riduzione della dotazione di risorse umane o strumentali.

Art. 4

(Incompatibilità e condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre)

1. Per le incompatibilità dell'attività funebre con altre attività si osservano le disposizioni dell'articolo 74, comma 6, della l.r. 33/2009. A tal fine la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione si intende ricompresa nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali istituzionali di cui alla lettera a) del comma 6 dello stesso articolo. Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 74, commi 7 e 8.

2. Non possono esercitare l'attività funebre coloro che:

- a) hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- b) si trovano in stato di interdizione dall'esercizio di una professione o dagli uffici direttivi di imprese;
- c) sono sottoposti ad una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Art. 5

(Percorsi formativi per gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre)

1. Gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre devono seguire percorsi formativi specifici, articolati in momenti teorici ed esercitazioni pratiche, organizzati dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). Tali percorsi sono distinti in percorsi formativi per direttori tecnici, percorsi formativi per addetti alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari e percorsi formativi per operatori funebri. Coloro che hanno frequentato i corsi di formazione per almeno il novanta per cento delle ore previste sono ammessi a sostenere le prove finali, superate le quali conseguono un attestato di competenza per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

2. Con decreto della direzione regionale competente in materia di formazione sono definiti gli standard professionali e formativi degli addetti allo svolgimento dell'attività funebre.

Art. 6

(Obblighi di correttezza e trasparenza)

1. Le imprese funebri hanno l'obbligo di fornire ai clienti informazioni complete e corrette. In particolare, hanno l'obbligo di esporre nella sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative e in posizione ben visibile i prezzi relativi a tutti i prodotti e servizi offerti. Hanno inoltre l'obbligo di assicurare trasparenza e certezza dei costi finali da sostenere e di informare i clienti dell'eventuale avvalimento di un centro servizi, mediante nota riportata nel contratto con cui è conferito l'incarico.

2. Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento d'affari, anche attraverso piattaforme web.

3. Il conferimento di incarico e la negoziazione di affari inerente all'attività funebre avvengono nella sede dell'impresa funebre o, su richiesta dei familiari, in altro luogo, restando in ogni caso esclusi gli obitori e le strutture sanitarie e sociosanitarie.

Art. 7
(Trasporto di cadavere)

1. Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione.

2. E' vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione o la tumulazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

Art. 8
(Attività preventive per il trasporto di cadavere)

1. Il necroforo addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.

Art. 9
(Carro funebre)

1. Il carro funebre è provvisto di libretto di idoneità rilasciato al titolare dell'impresa funebre dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) nel cui ambito territoriale l'impresa stessa ha sede legale. Il libretto di idoneità riporta l'indicazione della sede di rimessa di deposito e l'esito dei controlli annuali sullo stato di manutenzione effettuati dall'ATS negli anni successivi al rilascio.

2. Il libretto di idoneità di cui al comma 1 è redatto secondo modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

Art. 10
(Case funerarie)

1. Le case funerarie:

a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'allegato I;

b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socio assistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatte salve le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;

c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie.

2. Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche relative al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso, devono essere assicurate idonee condizioni di conservazione.

3. Il numero di feretri in custodia non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti di commiato maggiorato del 50% ed arrotondato per eccesso per i casi di cui all'articolo 7, comma 2.

4. Le sale del commiato ed i locali per l'osservazione delle salme possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio al pari di quelli di cui all'articolo 1, comma 2.

5. L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.

Art. 11

(Luoghi per l'osservazione delle salme)

1. Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:

- a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;
- b) la casa funeraria;
- c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
- d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.

2. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.

3. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.

Art. 12

(Cremazione)

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La cremazione di resti mortali è autorizzata dal competente ufficio del comune in cui è avvenuta la sepoltura, secondo la volontà espressa dai familiari.

3. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti). Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

4. I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell'impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l'identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all'avvenuta sigillatura dell'urna in cui sono collocate. Il gestore dell'impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione. L'urna sigillata deve recare all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non sia stato richiesto l'affidamento, l'urna cineraria è destinata alla tumulazione.

Art. 13
(Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui la dispersione stessa deve avvenire, se non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso.
2. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.

Art. 14
(Affidamento dell'urna cineraria)

1. L'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.
2. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.
3. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.
4. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

Art. 15
(Disposizione comune agli articoli 12, 13 e 14)

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità, fatta eccezione per la dispersione delle ceneri nel territorio di un'altra Regione.

Art. 16
(Vigilanza sull'attività funebre)

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza sull'esercizio dell'attività funebre, avvalendosi delle ATS per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 17
(Piattaforma informatica)

1. Presso la direzione regionale competente in materia di sanità è realizzata la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi funebri svolti.
2. La piattaforma mette a disposizione delle imprese, dei comuni e delle Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) il servizio telematico per la gestione delle attività amministrative correlate al decesso e la compilazione della relativa modulistica di seguito indicata:
 - a) modulo per il trasporto di salma prima dell'accertamento di morte;

- b) modulo per l'accertamento di morte;
- c) modulo di chiusura feretro per trasporto di cadaveri;
- d) modulo di richiesta di autorizzazione alla cremazione;
- e) modulo di autorizzazione alla cremazione e al destino delle ceneri;
- f) libretto di idoneità del carro funebre.

3. La piattaforma informatica è altresì consultabile dai comuni e dalle ATS ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

Art. 18 **(Piani cimiteriali)**

1. I comuni definiscono l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero.

3. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture simili per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

4. Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
- e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;
- f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

5. Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Occorre comunque valutare il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni ordinarie o di eventi calamitosi.

6. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo quanto disposto al comma 7.

7. Nella redazione del piano cimiteriale può essere prevista una zona interna al recinto cimiteriale da destinare alla realizzazione o all'ampliamento di un impianto di cremazione.

8. In base al piano cimiteriale, i progetti di costruzione, di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti sono approvati dal comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.

9. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

10. Gli allegati tecnici per la predisposizione del piano cimiteriale e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti sono riportati nell'allegato II.

Art. 19

(Vigilanza sui cimiteri)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sui cimiteri avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari delle ATS competenti per territorio.

2. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ed è garantito l'accesso ai visitatori in giorni ed orari definiti dal comune.

Art. 20

(Servizio di accettazione dei cadaveri e identificazione delle sepolture)

1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urne cinerarie, resti mortali, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento.

2. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale sufficientemente resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, salvo espressa volontà contraria, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

3. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocato dai familiari o da altri soggetti aventi diritto, deve essere conforme alle disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art. 21

(Caratteristiche dei campi di inumazione)

1. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.

2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.

3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

4. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.

5. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure

adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

6. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 22

(Caratteristiche dei loculi per la tumulazione)

1. I loculi, ipogei o epigei, possono essere a più file e più colonne.
2. Ogni loculo è realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
3. Ogni loculo è occupato da un solo feretro.
4. Nei loculi ipogei e nelle tombe di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, urne cinerarie e contenitori di resti mortali.
5. Le caratteristiche tecniche dei loculi sono specificate nell'allegato III, fatto salvo quanto già previsto dal dpr. 285/1990.

Art. 23

(Ristrutturazioni cimiteriali)

1. I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
 - a) presentino loculi con le seguenti dimensioni minime: lunghezza: 210 cm, larghezza: 70 cm altezza: 50 cm;
 - b) siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;
 - c) per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.
2. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 1:
 - a) non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro;
 - b) possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali e di urne cinerarie se lo spazio lo consente;
 - c) alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto.
3. Negli interventi di ristrutturazione dei cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi volti a preservare i beni storico-artistici.
4. Le ristrutturazioni che comportino modifiche alla tipologia e al numero delle sepolture richiedono l'aggiornamento del piano cimiteriale secondo le procedure di cui all'articolo 18.

Art. 24

(Zona di rispetto cimiteriale)

1. I cimiteri sono contornati da una zona di rispetto, di ampiezza pari ad almeno 200 metri, come previsto dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
2. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 338, quarto comma, del r.d. 1265/1934, l'ampiezza della zona di rispetto può essere ridotta non oltre il limite di 50 metri, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.

3. Per la zona di rispetto dei cimiteri di guerra si osservano le disposizioni di cui all'articolo 274, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Art. 25
(Deposito mortuario)

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura.

2. Il deposito mortuario è adeguatamente illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria e l'abbattimento degli odori.

3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

4. Le acque di lavaggio devono essere allontanate nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di scarichi di acque reflue.

5. Qualora il deposito mortuario sia adibito anche a deposito di osservazione deve essere dotato di un sistema di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.

Art. 26
(Giardino delle rimembranze)

1. In almeno un cimitero del comune si trova un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri. L'area è delimitata da un cordolo o da idonea pavimentazione.

Art. 27
(Concessioni cimiteriali)

1. Il comune provvede a costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture e può concedere a persone fisiche, associazioni riconosciute o enti morali l'uso di aree per la realizzazione di sepolture private a sistema di inumazione o tumulazione, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo modalità e tariffe previste nel proprio regolamento.

2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso agli aventi diritto.

3. I progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

4. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, pena la decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

5. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale, e comunque di durata non superiore a novantanove anni salvo rinnovo.

6. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado. Nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale dotazione in eccedenza.

7. Le concessioni si estinguono:
- a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - b) a seguito della soppressione del cimitero;
 - c) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) a seguito di revoca disposta per motivi di interesse pubblico.

Art. 28

(Tumulazioni con animali d'affezione)

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato.

Art. 29

(Soppressione di cimiteri)

1. La soppressione di un cimitero, di cui deve essere disponibile il piano cimiteriale, è deliberata dal consiglio comunale per ragioni di dimostrata necessità a condizione che siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione e che sia stata acquisita l'autorizzazione da parte dell'ATS territorialmente competente a seguito di richiesta corredata di relazione tecnica riportante:
 - a) lo stato delle inumazioni presenti;
 - b) il piano di trasferimento dei feretri e delle cassette contenenti resti mortali o ceneri;
 - c) la prevista destinazione dell'area.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta le opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, nonché le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.

Art. 30

(Rifiuti cimiteriali)

1. Ai rifiuti cimiteriali, comprese le terre di scavo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Art. 31

(Impianti di cremazione)

1. Gli impianti di cremazione sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza dei comuni. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
2. La realizzazione degli impianti di cremazione avviene nel rispetto del piano di coordinamento regionale in materia di cremazioni approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6 della legge 130/2001.
3. Il progetto per la realizzazione o l'ampliamento di un crematorio è approvato, previo parere dell'ATS competente per territorio, con deliberazione del consiglio comunale del comune nel quale la pianificazione regionale prevede la localizzazione. Il progetto deve essere corredato di relazione tecnica e planimetrie in scala 1:100 in cui sono illustrati:
 - a) i locali tecnici e di servizio;
 - b) gli impianti tecnici con i relativi parametri di funzionamento e le modalità di gestione;

- c) i sistemi di trattamento delle ceneri e delle emissioni in grado di assicurare il rispetto dei limiti stabiliti dall'autorizzazione provinciale;
- d) i percorsi di accesso degli operatori, dei dolenti e dei feretri.

4. Gli impianti di cremazione devono possedere le caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali definite nell'allegato IV al presente regolamento. Devono altresì disporre di autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) rilasciata dalla provincia previa acquisizione della verifica di coerenza con la pianificazione regionale, condotta dalla direzione regionale competente in materia di sanità.

5. Gli impianti di cremazione di nuova costruzione o soggetti ad un aumento del numero di linee di cremazione devono acquisire, ove necessario, il relativo titolo abilitativo edilizio.

6. Gli impianti di cremazione sono gestiti da soggetti pubblici o privati. Per i soggetti che svolgono anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.

Art. 32

(Sepolture per animali d'affezione)

1. I comuni possono autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché delle relative linee guida di applicazione. I progetti di costruzione sono corredati della documentazione tecnica di cui all'allegato II, per quanto applicabile.

2. Le aree e gli spazi di cui al comma 1 di nuova realizzazione devono essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza non inferiore a 25 metri. Nella zona di rispetto trovano applicazione i vincoli stabiliti dall'articolo 338 del r.d. 1265/1934.

Art. 33

(Abrogazione del r.r. 6/2004)

1. Il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) n. 6/2004 è abrogato, fatti salvi gli effetti prodotti.

Art. 34

(Disposizioni finali)

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e i tutori di minori o di persone interdette.

2. Le caratteristiche strutturali di cui all'allegato IV si applicano anche agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento limitatamente agli interventi che comportino ampliamento dei locali.

3. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della normativa statale e regionale di riferimento.

Allegato I

Requisiti strutturali delle case funerarie

Le sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aeroilluminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l'accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 50 mq, con lato minimo di 5 m, ed altezza netta non inferiore a 2,70 m. Annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l'attesa dei dolenti.

Le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell'indice del potere fonoisolante apparente R_w , così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A).

I percorsi dei feretri all'interno della casa funeraria sono distinti dai percorsi dei dolenti, senza alcuna possibilità di interferenza.

La casa funeraria è dotata di uno o più locali ufficio aventi superficie minima di 12 mq, da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative e per i colloqui con i dolenti. Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all'attesa dei dolenti, avente superficie di almeno 10 mq e regolarmente aeroilluminato.

Nelle aree a cui hanno accesso i dolenti sono presenti almeno due servizi igienici, uno dei quali attrezzato per le persone disabili.

Il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo.

Nella cella frigorifera o nell'eventuale locale refrigerato la temperatura è compresa tra 1 e 5 °C. La continuità dell'alimentazione elettrica della cella frigorifera o nel locale refrigerato è assicurata da un gruppo di continuità di adeguata capacità o mediante altro impianto con caratteristiche equivalenti.

La capienza massima delle celle frigorifere o dell'eventuale locale refrigerato è pari al numero di sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti di commiato. Le dimensioni del locale refrigerato sono tali da consentire la movimentazione meccanizzata dei feretri.

Nel locale per la preparazione delle salme sono collocati un tavolo in materiale durevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed un lavandino con leva clinica. Nello stesso locale le pareti ed i pavimenti, facilmente lavabili e disinfettabili, devono essere privi di connessione ad angolo.

Deve essere previsto un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco.

In tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali di preparazione ed osservazione delle salme non devono prevedere il ricircolo dell'aria.

Tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d'emergenza.

In tutte le aree accessibili ai visitatori è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.

Per quanto non specificato si rimanda ai requisiti disciplinati dalla normativa statale e regionale.

Allegato II

Allegati tecnici per la predisposizione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti

I progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti devono essere corredati:

- a) della relazione tecnico-sanitaria di cui all'articolo 56 del dpr 285/1990;
- b) di una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:
 1. caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);
 2. caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda e livello della zona di assorbimento capillare dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque;
- c) dei seguenti elaborati grafici:
 1. planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante l'individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;
 2. tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;
 3. planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;
 4. tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;
 5. planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) dello stato di occupazione di ciascuna sepoltura ipogea plurima esistente, delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto;
 6. planimetrie in scala 1:100 o 1:200 riportanti le opere oggetto di variante rispetto ai piani cimiteriali approvati corredate di relazione di raffronto della disponibilità di sepolture suddivisa per ciascuna tipologia di manufatti.

I piani cimiteriali devono essere corredati della documentazione di cui alle lettere a) e c) del punto precedente, nonché della normativa tecnica di attuazione.

Nel caso in cui i piani cimiteriali riguardino cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali, ad esempio, crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata un'apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o in fase di progettazione.

Allegato III

Caratteristiche tecniche dei loculi

1. Caratteristiche tecniche generali dei loculi stagni e dei loculi aerati

I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 80x40x40.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 0,40 × 0,40 × 0,40.

2. Caratteristiche tecniche dei loculi stagni

Sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

I loculi devono essere realizzati con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e dei gas di putrefazione.

3. Caratteristiche tecniche dei loculi aerati

I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o ristrutturati.

Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da consentire il trattamento dei liquidi e dei gas di putrefazione.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire sia all'interno del loculo sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Tali sistemi impiegano filtri adsorbenti con particolari caratteristiche fisico-chimiche, filtri biologici o soluzioni miste.

La capacità di depurazione dei filtri deve essere tale da evitare che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi. Devono essere inoltre utilizzate quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo deve essere realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo stesso, nonché dotato di adeguata resistenza meccanica.

Allegato IV

Caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali degli impianti di cremazione

1. Caratteristiche minime della area tecnologica

Ogni impianto di cremazione è suddiviso in un'area tecnologica e in un'area di servizio.

Si definisce area tecnologica l'insieme dei locali e degli spazi destinati all'installazione degli impianti tecnici, nonché dei locali o spazi di supporto ai medesimi impianti e dei servizi per gli addetti. In tale area è consentito esclusivamente l'accesso degli operatori.

I locali destinati all'impianto di cremazione e agli impianti tecnici devono essere adeguati alle esigenze operative, sia di esercizio che di manutenzione, e devono possedere i requisiti previsti dalle normative applicabili in relazione alla specifica destinazione d'uso.

In tutti i locali devono essere garantite idonee condizioni microclimatiche anche mediante appositi impianti. I medesimi locali devono essere muniti di idoneo impianto di illuminazione di emergenza ed avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili.

L'area tecnologica comprende le seguenti dotazioni minime:

- un locale in cui si trovano una o più camere per la cremazione, la zona di caricamento e gli impianti di trattamento delle emissioni;
- un locale per il trattamento delle ceneri con apparecchiature a circuito chiuso al fine di contenere le emissioni di polveri nell'ambiente di lavoro;
- un locale deposito refrigerato per la conservazione di feretri e di contenitori di resti mortali o di parti anatomiche riconoscibili in attesa della cremazione, con una capienza minima pari alla capacità massima di feretri trattabili in due giorni dalle linee di cremazione presenti e di dimensioni tali da consentire la movimentazione meccanica dei feretri;
- un locale di conservazione delle urne cinerarie in attesa di consegna con una capienza minima pari ad almeno cinquanta urne cinerarie per ogni linea di cremazione;
- uno spazio per il deposito del materiale d'uso e delle attrezzature;
- un lavamani con rubinetteria a comando non manuale o leva clinica e prodotti per l'igiene delle mani;
- locali di servizio per i lavoratori.

Per camera di cremazione s'intende il manufatto in cui avviene l'incenerimento del feretro.

Nelle adiacenze dell'area tecnologica deve trovarsi il parcheggio ad uso esclusivo dei carri funebri, per consentire l'accesso diretto dei feretri all'impianto crematorio.

I percorsi dei feretri, sin dall'arrivo al crematorio e all'interno della zona tecnologica, devono essere separati dalle zone in cui è ammesso l'accesso dei dolenti, senza alcuna possibilità di promiscuità.

2. Locali accessori e di servizio

Il crematorio deve essere dotato di:

- un locale di attesa per i dolenti, di superficie minima pari a 15 mq, incrementata di 4 mq per ogni ulteriore camera di trattamento oltre la prima;
- uno o più locali ufficio regolarmente aeroilluminanti naturalmente, da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative
- almeno un servizio igienico ad uso dei dolenti.

3. Caratteristiche impiantistiche

L'impianto di cremazione deve essere dotato di un gruppo di continuità, opportunamente dimensionato, che entri in funzione in caso di interruzione imprevista dell'energia elettrica e che assicuri in ogni caso il completamento del processo di cremazione in corso in condizioni di sicurezza per gli operatori e per le apparecchiature costituenti l'impianto.

Ciascuna camera di cremazione deve essere munita di un sistema di interblocco che consenta di avviare la fase di caricamento del feretro e di apertura del portello di carico del feretro solo dopo che è stata raggiunta la temperatura minima di esercizio all'interno della camera di cremazione.

I nuovi impianti devono essere muniti di sistemi finalizzati al contenimento dei consumi energetici mediante il recupero del calore dai fumi. Qualora il calore recuperato non venga destinato ad usi tecnologici, ma alla climatizzazione degli ambienti mediante impianti di trattamento dell'aria è necessario che il recupero del calore avvenga mediante sistemi ausiliari e non a scambio diretto.

4. Piano di manutenzione

L'impianto di cremazione deve essere sottoposto a regolare manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante al fine di garantirne il regolare funzionamento. Il gestore deve pertanto dotarsi di un adeguato piano di manutenzione in cui devono essere previste e registrate:

- a) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire e eseguite in funzione delle indicazioni del fabbricante e del numero di cremazioni annue;
- b) l'attività di controllo e di eventuale sostituzione periodica delle apparecchiature o parti di esse usurate, connesse alle tecnologie utilizzate nell'impianto;
- c) le anomalie di funzionamento verificatesi;
- d) le cause di eventuali fermi dell'impianto, le azioni correttive adottate e i ricambi essenziali necessari a evitare fermi non programmati.

**Regolamento regionale di attuazione del Titolo VI bis della l.r. 33/2009
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)**

Relazione illustrativa

L'art. 76 inserito nel Titolo VI bis della l.r. 33/2009 rimanda all'approvazione di un regolamento attuativo i cui contenuti sono in parte indicati in altri articoli (cfr. art. 74, commi 4 e 5; art. 74 bis, commi 2 e 3; art. 74 ter, commi 1 e 2), in parte, elencati in modo non esaustivo dallo stesso art. 76. Che si tratti di un'elencazione non esaustiva si evince dall'inciso "*in particolare*" contenuto nell'alinea del comma 1. Una diversa lettura non consentirebbe di includere nel regolamento disposizioni funzionali a dare compiuta attuazione al suddetto Titolo pur non essendo riconducibili ad alcuna delle lettere di cui lo stesso comma 1 si compone.

Invero, alcune delle formule adoperate per indicare i contenuti del regolamento non risultano di agevole interpretazione. Vi sono anche indicazioni di contenuto non declinabili in alcun modo:

- quella di cui all'articolo 76, comma 1, lett. m), sulle "*modalità di attuazione del procedimento di donazione di cadaveri e parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento*", trattandosi di disciplina ascrivibile all'esclusiva competenza statale in materia di ordinamento civile e dunque afferente ad un ambito sottratto alla disponibilità dello stesso legislatore regionale;
- quella di cui all'articolo 76, comma 1, lett. g), sull'ampiezza massima delle aree di rispetto cimiteriali, non potendo tale ampiezza essere definita a priori a valere per tutti i comuni; quanto all'ampiezza minima delle suddette aree, non si può far altro che richiamare l'art. 338 del r.d. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie), espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute (in tal senso, sentenza della Corte costituzionale n. 166/2001), che già la definisce;
- quella di cui all'articolo 74 bis, comma 3, relativa alla definizione, in relazione alle ulteriori risorse umane e strumentali che i centri servizi devono possedere, del "*criterio di proporzionalità con i contratti sottoscritti*", non essendo possibile stabilire parametri oggettivi e, dunque, non arbitrari che vincolino il numero di servizi al singolo contratto.

Pur non essendo compiutamente definito il perimetro del regolamento, si è lavorato alla costruzione di un testo recante le sole previsioni ritenute strettamente necessarie a definire aspetti di dettaglio per i quali non soccorrano già disposizioni della l.r. 33/2009 o della normativa statale di riferimento, con particolare riguardo al dpr 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria), anche per non incorrere in obiezioni sulla novazione della fonte. Ragione per cui se non si parla, ad esempio, di estumulazioni, dimensioni e caratteristiche delle fosse di inumazione, ossari e cinerari comuni è perché non c'è nulla da aggiungere a quanto già disposto.

Ciò premesso, si procede ad una sintetica illustrazione dei singoli articoli.

L'art. 1 definisce l'oggetto del regolamento.

L'art. 2 contiene indicazioni puntuali relative all'avvio dell'attività funebre, a completamento delle previsioni di cui agli artt. 74 e 74 bis della l.r. relative alla presentazione di una SCIA. Si precisa, inoltre, la durata minima dei contratti continuativi di appalto di servizi.

L'art. 3 definisce i criteri di proporzionalità in base ai quali calcolare la dotazione minima delle imprese funebri e dei centri servizi. Segnatamente, la soglia di 560 servizi all'anno per le imprese funebri è stata calcolata stimando 280 giornate di lavoro annue, al netto di ferie e festività (48 settimane x 6 giorni lavorativi-8 giorni di festività) e 2 servizi funebri al giorno per singolo carro funebre. Detta soglia è elevata a 1.120 servizi all'anno per i centri servizi, in considerazione della dotazione minima di due carri funebri.

L'art. 4 rinvia per quanto concerne le incompatibilità dell'attività funebre con altre attività alle disposizioni già contenute in legge (cfr. art. 74, commi 6, 7 e 8), salvo precisare che la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione è da intendersi ricompresa nell'ambito della "gestione dei servizi cimiteriali istituzionali". Elenca poi le condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre, includendovi l'aver riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per alcuni reati.

L'art. 5 riguarda la definizione dei percorsi formativi per ciascuna delle figure professionali indicate dall'art. 74, comma 3, lettere d), e) ed f) della l.r., vale a dire: direttore tecnico, addetto alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari per ogni sede oltre la prima e almeno quattro operatori funebri. S'intende che ciascuno degli operatori funebri dovrà ricevere una formazione adeguata anche allo svolgimento dell'attività di trasporto di salme e cadaveri.

L'art. 6 definisce alcuni obblighi di correttezza e trasparenza in attesa che si addivenga all'adozione di un codice deontologico per le imprese funebri, come previsto dall'art. 74, comma 5, della l.r.. In special modo, si introduce il divieto di ogni forma di intermediazione e procacciamento d'affari e si esclude che la negoziazione possa avvenire negli obitori o in strutture sanitarie e sociosanitarie.

L'art. 7 sul trasporto di cadavere definisce in particolare in quali casi e a quali condizioni il trasporto può essere effettuato da più imprese funebri, in deroga al divieto previsto.

Gli articoli 8 e 9 riguardano rispettivamente lo svolgimento delle attività preventive per il trasporto di cadavere da parte dell'operatore funebre addetto al trasporto e il libretto di idoneità del carro funebre comprovante l'esito dei controlli annuali sullo stato di manutenzione.

L'art. 10 contiene indicazioni sulle caratteristiche strutturali delle case funerarie, nonché sul numero massimo dei feretri in custodia e sui tempi della custodia stessa. Quanto all'ubicazione, si precisa che le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a cento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie e hospice o a distanza inferiore a cento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali. Si risolvono in tal modo, con una disposizione rispettosa dell'autonomia comunale, i dubbi interpretativi su cosa debba intendersi per divieto di ubicazione "nelle immediate vicinanze" da alcuni luoghi (in tal senso, art. 70 bis, comma 5, della l.r.).

L'art. 11 contiene l'elencazione dei luoghi in cui può svolgersi l'osservazione delle salme, restandone escluse le sale in cui si svolgono i riti di commiato; sale nelle quali possono pertanto trovarsi solo feretri sigillati.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15, da leggersi anche in combinato disposto con l'art. 35, comma 2, affrontano i temi della cremazione, della dispersione delle ceneri e dell'affidamento delle urne cinerarie.

In materia di cremazione e di dispersione delle ceneri viene in considerazione l'art. 3, comma 1, della legge 130/2001 che rinvia all'adozione di un regolamento con cui modificare il dpr 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria) sulla base, fra gli altri, dei seguenti "principi":

- l'autorizzazione alla cremazione è concessa, ove non si sospetti la morte dovuta a reato, "nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari" attraverso una delle modalità indicate (cfr. lett. b);
- la dispersione delle ceneri è consentita "nel rispetto della [sola] volontà del defunto" (cfr. lett. c).

La stessa legge modifica l'art. 411 del codice penale con cui si precisa che "Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto."

A distanza di oltre venti anni, il dpr 285/1990 non è stato ancora modificato. Ci si trova pertanto di fronte ad una disciplina incompiuta che richiede la definizione di molteplici aspetti applicativi e che pone pertanto diversi interrogativi risolti dalla giurisprudenza in termini non sempre univoci.

Riguardo alla dispersione delle ceneri, ad esempio, né la legge 130/2001 né il codice penale recano alcuna precisazione in ordine alle modalità di espressione della volontà del defunto, ma si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in base ai principi civilistici di libertà della forma negoziale e di salvaguardia della volontà del *de cuius*, deve considerarsi valida anche la volontà espressa verbalmente ai familiari e da questi ultimi attestata (in tal senso, fra le altre, TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 7860/2017; TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 100/2014).

Nella legge 130/2001 nulla viene precisato neanche riguardo al criterio da utilizzare per individuare l'ufficiale di stato civile competente a concedere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, dando così luogo a discordanti opinioni.

Nell'introdurre il nuovo Titolo VI bis della l.r. 33/2009 il legislatore regionale ha scelto di rinviare semplicemente all'osservanza della normativa statale, senza nulla aggiungere [cfr. art. 73, c. 1: *“L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto dei principi e modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).”*]

Di qui la necessità di fornire in sede regolamentare le indicazioni necessarie a consentire la concreta uniforme applicazione delle disposizioni legislative, anche con rinvio alla definizione di apposita modulistica, pur nella consapevolezza che dovrebbe essere il legislatore statale a fare chiarezza su diversi aspetti.

Quanto all'autorizzazione alla dispersione delle ceneri si è ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale tale autorizzazione non può che spettare all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio la dispersione stessa deve essere effettuata, se diverso dal comune in cui è avvenuto il decesso; ciò in quanto l'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, se non coincidente con il comune in cui disperdere le ceneri, non può dar conto dell'inesistenza di ragioni ostative di carattere igienico sanitario (in tal senso TAR Toscana, sentenza n. 2583/2009).

In mancanza poi di una definizione codicistica, è stata adottata un'interpretazione estensiva del termine *“familiari”* volta ad includere le parti di unioni civili tra persone dello stesso sesso e i conviventi di fatto secondo le disposizioni della legge 76/2016, nonché i tutori di minori e di persone interdette. In proposito si è tenuto conto, fra l'altro, della disposizione di cui all'art. 1, comma 20, della legge 76/2016 secondo la quale: *“Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. [...]”*

Ciò premesso, si evidenzia che la disciplina di cui sopracitati articoli 12, 13 e 14 non si risolve in previsioni afferenti al rilascio di autorizzazioni, comprendendo, ad esempio, disposizioni relative alla cremazione di cadaveri portatori di sostanze radioattive, nonché disposizioni relative agli accorgimenti da utilizzare per l'introduzione di cadaveri e resti mortali negli impianti di cremazione. L'art. 15 rinvia all'approvazione, con decreto della DG competente in materia di sanità, della modulistica da utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, nonché all'affidamento delle urne cinerarie.

Gli articoli 16 e 17 riguardano rispettivamente l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni di vigilanza sull'esercizio dell'attività funebre e la realizzazione della piattaforma informatica relativa alle imprese funebri. Tale piattaforma è pensata per fornire alle imprese funebri, ai comuni e alle ASST un servizio telematico utile alla gestione delle attività amministrative correlate al decesso e alla compilazione della relativa modulistica, assicurando al contempo uniformità e semplificazione di tale modulistica. La piattaforma consentirà inoltre di monitorare i volumi di attività delle imprese funebri e dei centri servizi.

L'art. 18 contiene disposizioni relative ai piani cimiteriali attraverso i quali i comuni definiscono l'assetto interno di ciascun cimitero previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA secondo le rispettive competenze.

Gli articoli successivi dall'art. 19 all'art. 31 completano la parte del regolamento riguardante i cimiteri, incluse le disposizioni sulle concessioni cimiteriali e sulle tumulazioni con animali d'affezione.

Seguono gli articoli dedicati agli impianti di cremazione (art. 32) e alle sepolture per animali d'affezione (art. 33), l'articolo con cui si dispone l'abrogazione del regolamento vigente (34) e le disposizioni finali (35).

Quattro gli allegati a cui si rinvia: l'allegato I sui requisiti strutturali delle case funerarie; l'allegato II sugli allegati tecnici per la predisposizione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti; l'allegato III sulle caratteristiche tecniche dei loculi e l'allegato IV sulle caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali degli impianti di cremazione.